



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL MOLISE

nella Camera di Consiglio dell'8 agosto 2019

composta dai magistrati:

dott. Mario Nispi Landi	Presidente
dott. Giuseppe Imparato	Consigliere, relatore
dott. Sergio Gasparrini	Consigliere
dott. Domenico Cerqua	Referendario

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il T.U. delle Leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo

Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte

come modificata dalle delibere SS. RR. n. 2 del 3 luglio 2003, n. 1 del 17 dicembre 2004 e delibera del Consiglio di Presidenza n. 229/CP del 19 giugno 2008;

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149, concernente i meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO, in particolare, l'art.4 (modificato dall'art.1-bis, comma 2, *lett. a)* nn.1 e 2, *lett. b)*, *d)* ed *e)* del D.L. 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n.213, e, successivamente, sostituito dall'art.11, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n.16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n.68) che ha introdotto, a carico delle Province e dei Comuni, l'obbligo di redazione di una *relazione di fine mandato*, appositamente certificata dall'organo di revisione dell'ente locale prevedendo anche la loro trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente e la loro pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente;

VISTO il D.M. 26 aprile 2013 con cui, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha adottato lo schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 9 aprile 2015 n.15/QMIG;

VISTA la deliberazione n. 90/2019/VSG con la quale questa Sezione regionale di controllo si è pronunciata circa il rispetto da parte del **Comune di Longano (IS)** dell'obbligo di redazione, sottoscrizione, certificazione, comunicazione e pubblicazione – in vista delle elezioni del 26 maggio 2019 - della relazione di fine mandato, così come previsto dal citato art.4 del D. Lgs. n.149/2011 e ss.mm.ii.;

VISTA la richiesta pervenuta dal Comune di Longano con nota prot. n.4705/2019 del 25 luglio 2019, volta ad ottenere l'annullamento della suddetta deliberazione n. 90/2019/VSG;
VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione Regionale di Controllo n. 11/PRES/2019 del 31 luglio 2019, di convocazione della Sezione per la data odierna;
UDITO il Magistrato relatore;

FATTO

Con atto acquisito al prot. Cdc n. 1476 dell'8 aprile 2019, l'Ente ha trasmesso la relazione di fine mandato sottoscritta dal Sindaco il 25 marzo 2019 (entro il termine di legge che veniva a scadere il 26 marzo).

La certificazione da parte dell'Organo di revisione è stata resa il successivo 4 aprile, anch'essa nei termini normativamente previsti.

La relazione, tuttavia, non risultava essere stata pubblicata sul sito web del Comune alla data dell'11 aprile 2019, coincidente con il termine di 7 giorni previsto dalla norma. La stessa non risultava ancora pubblicata in esito a controlli effettuati sul sito anche in date successive (8 aprile, 12 aprile, 14 maggio e 11 luglio 2019).

Inoltre, nella sezione IV, dedicata ai rilievi degli organismi esterni di controllo, non risultavano essere state indicate le deliberazioni della Sezione regionale di controllo per il Molise n. 144/2016/PRSE, relativa al rendiconto 2014, con la quale la Sezione aveva segnalato alcune irregolarità contabili.

Con la citata deliberazione n. 90/2019/VSG, depositata e comunicata all'ente in data 17 luglio 2019, la Sezione accertava, pertanto, il mancato rispetto da parte del Comune di Longano della procedura dettata dall'art.4 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.149 relativamente all'obbligo di pubblicazione della relazione di fine mandato e la non completa corrispondenza, *in parte qua*, del contenuto della suddetta relazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 4, lett. b), del D. Lgs. n. 149/2011 e dell'art. 31 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Conseguentemente, ordinava

all'ente di comunicare a questa Sezione, entro 10 giorni dal ricevimento della citata deliberazione, i provvedimenti adottati per dare attuazione alle conseguenze sanzionatorie di carattere pecuniario previste dall' art.4, comma 6, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.149, in caso di mancato rispetto dei termini di redazione e mancato adempimento dell'obbligo di sottoscrizione e pubblicazione della relazione di fine mandato. La Sezione ordinava altresì al Comune di pubblicare sul proprio sito istituzionale sia la relazione medesima che la deliberazione n. 90/2019/VSG. Con nota n. 4705/2019 del 25 luglio 2019 il Sindaco attualmente in carica ha comunicato che l'ente, a seguito della richiamata deliberazione di questa Sezione n. 90/2019/VSG, ha provveduto a notificare il provvedimento al Sig. Antonio Ditri, Sindaco in carica all'esito delle precedenti consultazioni elettorali, e a pubblicarlo nella pagina principale e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Comune, nonché a correggere ed integrare e pubblicare nella pagina principale e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito dell'ente la relazione di fine mandato, così come disposto dalla Corte.

Con la medesima nota del 25 luglio l'attuale Sindaco del comune di Longano ha, tuttavia, fatto presente che la relazione di fine mandato, in realtà, era stata pubblicata sul sito del Comune nella sezione dedicata all'"Albo pretorio on line" e vi era rimasta per 30 giorni dal 5 aprile al 5 maggio 2019, come attestato e documentato dalla relata di pubblicazione dell'"Albo pretorio on line" n. 125/2019 sottoscritta dal responsabile dell'"Albo pretorio on line" M.Ilo Bernardo Cetrone. Conseguentemente, ed in ossequio al principio di buona fede, il Sindaco ha chiesto l'annullamento della deliberazione n. 90/2019/VSG.

DIRITTO

Si ritiene, preliminarmente, opportuno richiamare anche in questa sede i tratti salienti della normativa che disciplina la redazione, sottoscrizione e pubblicazione delle relazioni di fine mandato. Come è noto, l'art. 4 del D. Lgs. n.149/2011, come modificato dall'art. 1-bis del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito dalla Legge n. 213 del 7 dicembre 2012, e successivamente

sostituito dall'art. 11, comma 1 del D.L. n. 16/2014, convertito dalla legge 68/2014 prevede che, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Province e i Comuni presentano una relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale e sottoscritta dal Presidente della provincia o dal Sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato.

La relazione è certificata dall'Organo di revisione dell'Ente locale entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione e trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro i successivi tre giorni.

La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate dal Presidente della Provincia o dal Sindaco sul sito istituzionale della Provincia o del Comune entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'Organo di revisione, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La relazione trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti contiene la descrizione delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

- a) sistema controlli interni;
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
- d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli Enti controllati dal Comune o dalla Provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando le azioni intraprese per porvi rimedio;

- e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

Lo schema tipo della relazione è stato adottato con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 26/4/2013, pubblicato nella G.U. n. 124 del 29 maggio 2013;

La verifica affidata alla Corte ha particolare riguardo, oltre che al formale accertamento del rispetto dei limiti temporali fissati dalla legge, al sostanziale adempimento degli oneri informativi che sono alla base delle finalità perseguite dalla norma. Difatti, come già evidenziato nella deliberazione n. 90/2019/VSG, occorre verificare da un lato, ossia dal punto di vista dei contenuti, che l'omesso o erroneo richiamo nella relazione di elementi notiziali fondamentali per ricostruire l'azione amministrativa sviluppata nel corso del mandato elettivo non finisca per svuotare di significato la trasparenza prevista dall'art.4 del D.Lgs. n.149/2011, dall'altro, ossia dal punto di vista della fruibilità delle informazioni, che la trasparenza dell'attività amministrativa sia stata assicurata *"mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione"* (art. 1, comma 15, della Legge 6 novembre 2012, n. 190). Ciò al fine precipuo, nel caso che qui interessa di consentire al cittadino di informarsi ed operare le proprie valutazioni prima del voto. Al mancato adempimento degli obblighi di redazione e pubblicazione nei termini previsti consegue *ex lege* la riduzione dell'indennità del Sindaco o del Presidente della provincia e, qualora non abbia predisposto la relazione, degli emolumenti del Segretario comunale o del Responsabile del servizio finanziario con riferimento alle tre successive mensilità. La norma obbliga anche il Sindaco a dare notizia della

mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente (art.4, comma 6, D.Lgs. n.149/2011 come sostituito dall'art.1-bis, comma 2, lett. e), D.L. n.174/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n.213/2012).

Ciò premesso sul piano generale, si osserva preliminarmente che, data l'importanza predominante dell'adempimento in questione, con nota n. 94 del 24 gennaio 2019, la Sezione ha invitato tutti gli enti a far pervenire la relazione di fine mandato **"in uno con la prova dell'avvenuta pubblicazione sul sito dell'ente"**. Nel caso di specie, tuttavia, è sì pervenuta nei termini dal Comune di Longano copia della relazione, ma senza alcuna documentata attestazione dell'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale. Ciononostante, la Sezione ha effettuato autonomi controlli, ma non ha reperito la relazione sul sito dell'ente né nella *Home page*, sulla quale nonostante l'importanza del documento non era rinvenibile alcuna indicazione, né nella sezione dedicata all'"*Amministrazione trasparente*", in cui gli enti normalmente pubblicano le informazioni più importanti attinenti alla vita dell'organizzazione, tra cui le relazioni di inizio e fine mandato.

Il Collegio in mancanza dell'attestazione richiesta o di altre evidenze ha, pertanto, ritenuto che la relazione non fosse stata pubblicata e che fosse stato leso il principio di trasparenza tutelato dall'art.4 del D. Lgs. n. 149/2011 e, di conseguenza, che ricorressero gli estremi per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art.4, comma 6, del d.lgs. n.149/2011, come sostituito dall'articolo *1bis*, comma 2, lettera e del d.l. n.174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.213/2012; sanzione che, come evidenziato nella più volte citata delibera n.90/2019/VSG, avrebbe dovuto essere applicata dallo stesso Comune.

Tuttavia, come riferito nella parte in fatto, il Sindaco del Comune di Longano ha comunicato che la relazione era stata pubblicata il 5 aprile 2019, nei termini di legge, nell'"albo pretorio on line" del Comune dove era rimasta fino al 5 maggio successivo, come attestato dal responsabile dello stesso "Albo pretorio on line" con la "relata di pubblicazione" n. 125/2019. Secondo

quanto è possibile leggere sul sito dell'ente, sull'Albo pretorio on line" il Comune di Longano "rende disponibili al cittadino tutti quegli atti per i quali la legge (n°69 del 18 giugno 2009) impone la pubblicazione in quanto debbono essere portati a conoscenza del pubblico, come condizione necessaria per acquisire efficacia e quindi produrre gli effetti previsti. La pubblicazione all'Albo Pretorio è prevista per deliberazioni, ordinanze, bandi di gara, pubblicazioni di matrimonio e per tutti gli atti che debbono essere portati a conoscenza dei cittadini".

In considerazione di ciò e del principio di buona fede invocato dall'ente nella sua nota del 25 luglio, il Collegio ritiene che sia stata, sia pure molto tardivamente, fornita dall'ente la dimostrazione dell'avvenuta pubblicazione sul sito del Comune della relazione di fine mandato relativa al periodo apertosi con le elezioni del 25 maggio 2014 e che non si debba quindi dare seguito all'applicazione delle sanzioni disposte con la precedente deliberazione n. 90/2019/VSG. Ciò anche in considerazione del fatto che la durata della permanenza della pubblicazione sul sito non è stata espressamente definita dal legislatore.

Non sfugge, tuttavia, che la pubblicazione sull'albo Albo pretorio ha una funzione legale tipica, che non coincide esattamente con le finalità di trasparenza che in particolare l'art. 4 del D. Lgs. n. 149/2011 e l'art. 1, comma 15, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente la disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, vogliono assicurare nella comunicazione tra amministrazione e cittadino.

Nel caso in questione il fatto che la relazione sia stata visibile sul sito solo fino al 5 maggio, allorché le consultazioni elettorali erano fissate per il 26 maggio (dunque diversi giorni dopo) non ha consentito agli elettori di disporre fino alla data delle elezioni, di informazioni utili, se non addirittura essenziali, per valutare l'operato dell'amministrazione uscente e orientare il proprio voto. E' avviso del Collegio che la relazione di fine mandato avrebbe dovuto restare visibile sul sito almeno fino al termine delle consultazioni. Inoltre, l'ente avrebbe dovuto dare maggiore

evidenza sul proprio sito alla notizia della pubblicazione della relazione e fornire agli utenti indicazioni precise che ne facilitassero la reperibilità come pure avrebbe dovuto trasmettere l'atto alla Sezione fornendo quantomeno precise indicazioni circa l'avvenuta pubblicazione, come gli era stato esplicitamente richiesto.

Si richiama, perciò l'attenzione dell'amministrazione comunale sulla necessità, per il futuro, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni ricevute dalla Sezione e di rendere più facilmente fruibili per il cittadino e per gli utenti in generale notizie e atti, come quello in esame, che sono della massima importanza ai fini della trasparenza della gestione e che dovrebbero avere la massima visibilità e non essere meramente riportate nell'Albo pretorio come se si trattasse di un adempimento puramente formale. Tale ampia conoscibilità dovrà, quindi, essere assicurata non solo con la pubblicazione sull'Albo pretorio on line, ma anche con una più appropriata collocazione delle informazioni nella sezione del sito riservata all'Amministrazione trasparente dove le stesse dovranno poter essere consultate per un tempo congruo rispetto alla data di svolgimento delle consultazioni elettorali.

P.Q.M.

La Sezione

da atto del rispetto, da parte del Comune di Longano della procedura dettata dall'art.4 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.149 relativamente ai termini di redazione e all'obbligo di sottoscrizione, certificazione e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente della relazione di fine mandato relativa al periodo apertosi con le elezioni del 25 maggio 2014.

DELIBERA

non doversi applicare la sanzione prevista dall'art.4, comma 6, del d.lgs. n.149/2011, come sostituito dall'articolo 1bis, comma 2, lettera e del d.l. n.174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.213/2012, di cui alla precedente deliberazione n.90/2019/VSG.

DISPONE

che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito del Comune con le stesse modalità di cui alla precedente deliberazione n. 90/2019/VSG e sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco del Comune di Longano.

Così deliberato in Campobasso, nella Camera di Consiglio dell'8 agosto 2019.

Il Magistrato, relatore
(Cons. Giuseppe Imparato)

Il Presidente
(Mario Nispi Landi)

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 agosto 2019

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Davide Sabato)

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005**